



# REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

CNA Servizi Prato srl e CNA Pistoia srl

Decreto legislativo  
24/2023

## **REGOLAMENTO WISTEBLOWING di CNA SERVIZI PRATO SRL E CNA PISTOIA SRL**

Il presente regolamento ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica sul canale di segnalazione messo a disposizione per il cd. whistleblowing, sul suo meccanismo di funzionamento, sull'iter procedurale e sui termini di riscontro e sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia da parte di CNA Pistoia srl e CNA Servizi Prato srl.

A seguito dell'approvazione e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 24/2023 è stata data attuazione alla Direttiva UE n. 1937/2019 (c.d. "Direttiva Whistleblowing"). La nuova disciplina sarà in vigore dal 17 dicembre 2023, per le aziende private con minimo 50 dipendenti.

### Sommario

1) DEFINIZIONI.....	2
2) SOGGETTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.....	2
3) COSA SI PUO' SEGNALARE.....	2
4) ESCLUSIONI.....	3
5) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE .....	3
6) CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.....	4
7) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	4
8) GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI.....	4
9) SEGNALAZIONI MANIFESTAMENTE INFONDATE – RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER	5
10) ENTRATA IN VIGORE.....	6

## 1) DEFINIZIONI

a) per whistleblower, si intende il dipendente che segnala agli organi legittimati ad intervenire violazioni, irregolarità o abusi commessi ai danni dell'interesse pubblico a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento o in occasione della propria attività lavorativa;

b) per whistleblowing, si intendono le procedure volte ad incentivare le segnalazioni ed al tempo stesso a tutelare il dipendente che segnala illeciti.

## 2) SOGGETTI LEGITTIMATI AD EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE

Possono segnalare illeciti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo.

## 3) COSA SI PUO' SEGNALARE

È possibile segnalare comportamenti, atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato. Questi comportamenti possono includere:

1. Illeciti amministrativi, contabili, civili o penali.
2. Condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti da tale decreto.
3. Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
  - Appalti pubblici.
  - Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
  - Sicurezza e conformità dei prodotti.
  - Sicurezza dei trasporti.
  - Tutela dell'ambiente.
  - Radioprotezione e sicurezza nucleare.
  - Sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali.

- Salute pubblica.
  - Protezione dei consumatori.
  - Tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
4. Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.
  5. Atti o omissioni riguardanti il mercato interno.
  6. Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

#### 4) ESCLUSIONI

Sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina:

- a) contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato Decreto Legislativo 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al Decreto Legislativo 24/2023;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

#### 5) CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

In riferimento al contenuto, le segnalazioni devono essere il più possibile circostanziate, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e

gestire le segnalazioni. In particolare, è necessario che risultino chiari i seguenti elementi essenziali della segnalazione, anche ai fini del vaglio di ammissibilità:

- i dati identificativi della persona whistleblower (nome, cognome, luogo e data di nascita), salvo il caso in cui la segnalazione sia fatta in forma anonima;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione e, quindi, una descrizione dei fatti oggetto della segnalazione, specificando i dettagli relativi alle notizie circostanziali e ove presenti anche le modalità con cui si è venuto a conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

## 6) CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO

In ottemperanza agli obblighi di legge, CNA Servizi Prato srl e CNA Pistoia srl si sono dotati di una piattaforma per le segnalazioni di illeciti conforme alla Direttiva UE e al GDPR.

Il canale di segnalazione deve intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l'invio di segnalazioni in forma scritta.

Attraverso il Portale Whistleblowing, raggiungibile dal sito internet di CNA Toscana Centro il whistleblower può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima.

La segnalazione sarà tempestivamente gestita dal soggetto competente, appositamente nominato e formato per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

## 7) MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower formula la segnalazione utilizzando la piattaforma Whistleblowing dal sito internet di CNA Toscana Centro. Non verranno considerate segnalazioni pervenute verbalmente, né utilizzando moduli diversi da quello previsto.

## 8) GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

La persona incaricata di ricevere la segnalazione, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, deve prenderla in carico e il whistleblower, anche se anonimo, attraverso il sistema della piattaforma, può verificarne la presa in carico. I dati contenuti nella segnalazione saranno mantenuti riservati durante l'intero trattamento. Il soggetto incaricato istruisce la segnalazione per verificarne la fondatezza. A tal fine, il soggetto incaricato ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa. Se indispensabile, richiede chiarimenti al whistleblower e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire all'identità del whistleblower o all'identità del soggetto o dei soggetti segnalati. Il soggetto incaricato conclude la propria istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. L'esito dell'attività istruttoria è comunicato al whistleblower. In caso di manifesta infondatezza dei fatti oggetto della segnalazione il soggetto incaricato può decidere di archiviare la segnalazione. In caso contrario, qualora ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, valuta, in relazione ai profili di illiceità le eventuali misure di protezione per il whistleblower.

## 9) SEGNALAZIONI MANIFESTAMENTE INFONDATE – RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

1. La tutela secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 24/2023 non trova applicazione quando la segnalazione contenga informazioni non veritiere e nel caso in cui si accerti giudizialmente che la stessa è stata resa con dolo o colpa grave.
2. La segnalazione non deve riguardare lamentele di carattere personale, rivendicazioni o istanze del whistleblower che rientrano invece nella più generale disciplina del rapporto di lavoro o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per la quale occorre riferirsi alle procedure o ai regolamenti interni.
3. Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quale le segnalazioni manifestamente

opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

4. Poiché l'accertamento delle intenzioni del whistleblower è complesso, conformemente alle indicazioni dell'ANAC e secondo i principi generali, si presume la buona fede salvo che non sia del tutto evidente che il whistleblower nutra interessi particolari e specifici alla denuncia, tali da far ritenere che la sua condotta sia dettata da dolo o colpa grave. In ogni caso, qualora nel corso dell'accertamento dei fatti denunciati dovessero emergere elementi idonei a dimostrare che il whistleblower ha tenuto un comportamento non improntato a buona fede, le tutele previste dal Decreto Legislativo 24/2023 (ivi inclusa la garanzia della riservatezza dell'identità) cessano i propri effetti.

#### 10) ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 17 dicembre 2023